

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge “Istituzione del Sistema dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale”

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di dotare la Regione Campania di uno strumento organico per la tutela e la valorizzazione dei territori rurali, riconoscendo all'agricoltura una funzione che va oltre la sola dimensione produttiva e che comprende la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, il presidio territoriale, la coesione sociale, la valorizzazione delle identità locali e lo sviluppo economico delle comunità.

Il territorio campano presenta un patrimonio agricolo particolarmente ricco e articolato, costituito da aree rurali di pregio, territori delle aree interne caratterizzati dalla permanenza di sistemi agricoli tradizionali, zone agricole periurbane e comprensori specializzati nei quali si concentrano produzioni tipiche e di qualità. Si tratta di territori nei quali l'attività agricola svolge una funzione essenziale non soltanto sotto il profilo economico, ma anche per la conservazione della biodiversità, la manutenzione del paesaggio, la tutela del suolo e la permanenza delle comunità.

In particolare nelle aree interne, il progressivo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e la riduzione dei servizi rendono necessario individuare nuovi strumenti capaci di mettere a sistema le risorse esistenti e di creare condizioni favorevoli alla permanenza e all'insediamento di persone, imprese e attività.

La proposta introduce pertanto il **Sistema dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale**, concepito come strumento di programmazione, coordinamento e sviluppo capace di mettere in relazione agricoltura, tutela ambientale, sviluppo locale, innovazione, servizi alla comunità e fruizione sostenibile del territorio.

Il Parco Agricolo non è inteso esclusivamente come strumento di conservazione o di imposizione di nuovi vincoli, ma come ambito territoriale nel quale l'agricoltura assume un ruolo centrale all'interno di un modello integrato di sviluppo. L'obiettivo è tutelare e rafforzare la presenza delle attività agricole e, contemporaneamente, creare nuove opportunità economiche e sociali attraverso la multifunzionalità, l'economia circolare, l'agricoltura sociale, la valorizzazione delle produzioni locali, il recupero del patrimonio rurale, la ricerca, l'innovazione e forme sostenibili di turismo e fruizione del territorio.

Il modello proposto attribuisce un ruolo centrale agli enti locali e alle comunità. L'istituzione dei Parchi Agricoli parte infatti dall'iniziativa dei Comuni interessati, chiamati a individuare territori omogenei e strategie comuni di valorizzazione, all'interno di un quadro regionale unitario.

La proposta mira inoltre a favorire la costruzione di reti tra istituzioni, imprese agricole, organizzazioni professionali, università, enti di ricerca, Terzo settore e comunità locali, facendo dell'agricoltura un elemento di connessione tra politiche di sviluppo rurale, ambiente, turismo, cultura, welfare, ricerca e politiche per le aree interne.

Articolo 1 – Oggetto e definizione

L'articolo 1 istituisce il **Sistema dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale** e ne definisce caratteristiche e ambiti territoriali.

I Parchi Agricoli sono individuati quali strumenti per la tutela e la valorizzazione dei territori rurali e delle attività agricole, favorendo l'integrazione tra attività imprenditoriali, tutela delle risorse agro-ambientali, servizi alle comunità locali, rigenerazione territoriale e innovazione economica e sociale.

Elemento centrale è il rapporto tra agricoltura e identità dei territori. La norma riconosce il valore delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche, della biodiversità agricola autoctona, del paesaggio rurale e del patrimonio storico, architettonico e ambientale.

Sono individuate quattro principali tipologie di territorio nelle quali possono essere istituiti i Parchi: le aree agricole di particolare pregio produttivo, paesaggistico o ambientale; i territori rurali delle aree interne caratterizzati da sistemi agricoli tradizionali; le zone agricole periurbane strategiche per il mantenimento dell'attività agricola e per la qualità della vita; i comprensori agricoli specializzati caratterizzati da produzioni tipiche e di qualità.

La disposizione chiarisce inoltre che l'istituzione di un Parco Agricolo non determina automaticamente la classificazione del territorio quale area naturale protetta. Restano naturalmente ferme le forme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale eventualmente già esistenti.

In questo modo il Parco Agricolo viene configurato prioritariamente come strumento di sviluppo e valorizzazione del territorio rurale e non come introduzione di un ulteriore regime vincolistico.

Articolo 2 – Finalità

L'articolo 2 individua le finalità perseguite attraverso l'istituzione dei Parchi Agricoli.

Principio fondamentale è il riconoscimento della **multifunzionalità dell'agricoltura**, intesa contemporaneamente come attività economica, strumento di tutela ambientale e paesaggistica e presidio del territorio.

Tra gli obiettivi assumono particolare rilievo la gestione sostenibile delle risorse agricole, la promozione di modelli produttivi compatibili con la tutela dell'ambiente e l'applicazione dei principi dell'economia circolare e della bioeconomia, anche mediante il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti agricoli.

La proposta attribuisce inoltre particolare importanza all'agricoltura sociale e partecipata e alla costituzione di reti regionali, nazionali ed europee, favorendo nuove opportunità di insediamento, occupazione e permanenza nei territori rurali.

Ulteriori finalità riguardano la tutela del patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico, il recupero e il riuso del patrimonio architettonico rurale e dei piccoli borghi e la valorizzazione dei siti archeologici e dei beni culturali e storico-monumentali.

La norma promuove inoltre la costituzione di hub territoriali dedicati alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico, capaci di mettere a disposizione delle imprese agricole e delle comunità competenze e servizi.

Particolare attenzione è riservata alla valorizzazione delle produzioni locali, alle filiere corte e alle forme di fruizione sostenibile e inclusiva del territorio, attraverso itinerari naturalistici, ciclopedonali e ippici e attività ricettive, ricreative, sportive ed educative compatibili con la vocazione agricola delle aree.

Tra le finalità viene infine ricompresa la promozione del turismo rurale, agricolo ed enogastronomico quale ulteriore opportunità di integrazione del reddito agricolo e di valorizzazione delle identità territoriali.

Articolo 3 – Istituzione dei Parchi Agricoli

L'articolo 3 disciplina il procedimento per l'istituzione dei singoli Parchi Agricoli di Interesse Regionale.

La proposta assume un modello di tipo partecipativo e territoriale, attribuendo l'iniziativa ad almeno due Comuni territorialmente contigui, attraverso apposite deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali.

La proposta di istituzione deve individuare la denominazione e la perimetrazione del Parco, le caratteristiche agricole, produttive, ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali che ne giustificano la costituzione, gli obiettivi perseguiti e gli enti locali aderenti.

Il riconoscimento del Parco compete alla Giunta regionale, previa verifica della coerenza della proposta con le finalità stabilite dalla legge e con successiva informativa alle competenti Commissioni del Consiglio regionale.

La Giunta regionale è inoltre chiamata ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e sentita la Commissione consiliare competente, specifiche linee guida per l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei Parchi.

I Comuni possono costituire un soggetto comune di gestione senza scopo di lucro, secondo le forme previste dalla legislazione vigente, al quale affidare l'attuazione delle attività e degli interventi previsti.

È prevista infine la possibilità di successive adesioni da parte di ulteriori Comuni territorialmente contigui, consentendo ai Parchi di evolvere e ampliare progressivamente la propria dimensione territoriale.

Articolo 4 – Piano territoriale del Parco Agricolo

L'articolo 4 disciplina il **Piano territoriale del Parco Agricolo**, quale principale strumento di programmazione delle attività e degli interventi.

Il Piano individua le aree nelle quali favorire il mantenimento, il recupero e la valorizzazione delle attività agricole e silvo-pastorali e definisce le azioni per la tutela del paesaggio rurale e della biodiversità agricola.

Lo strumento comprende inoltre gli interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale, architettonico, storico e culturale, le strategie per lo sviluppo delle attività agricole e agroalimentari secondo criteri di multifunzionalità e sostenibilità, le iniziative per favorire le filiere corte e la commercializzazione delle produzioni locali e le infrastrutture destinate alla fruizione sostenibile del territorio.

Il Piano può altresì individuare attività di ricerca, formazione, innovazione e agricoltura sociale e le progettualità suscettibili di essere finanziate attraverso risorse regionali, nazionali ed europee.

La Giunta regionale può formulare osservazioni sul Piano entro sessanta giorni dalla sua trasmissione. Successivamente i Comuni procedono alla sua approvazione definitiva.

Le eventuali previsioni che incidono sugli strumenti urbanistici comunali sono recepite attraverso le procedure previste dalla normativa vigente in materia di governo del territorio, assicurando in questo modo il necessario coordinamento tra le finalità del Parco e gli strumenti ordinari di pianificazione.

Articolo 5 – Programmazione e sostegno regionale

L'articolo 5 disciplina il ruolo della Regione nel sostegno allo sviluppo del Sistema dei Parchi Agricoli.

La norma prevede l'integrazione delle finalità della legge all'interno degli strumenti della programmazione regionale nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, dell'ambiente, del turismo, della cultura, delle politiche sociali, delle aree interne, della ricerca e dell'innovazione.

L'obiettivo è evitare la creazione di uno strumento isolato e favorire, al contrario, l'integrazione dei Parchi Agricoli nelle politiche regionali già esistenti.

La Regione favorisce inoltre il raccordo con gli strumenti della programmazione europea e nazionale e sostiene la partecipazione dei territori e dei soggetti interessati alle opportunità di finanziamento compatibili con le finalità della legge.

La disposizione promuove infine accordi e forme di collaborazione tra Parchi Agricoli, enti locali, università, enti di ricerca, organizzazioni professionali agricole, imprese, associazioni e soggetti del Terzo settore, con l'obiettivo di sviluppare reti territoriali stabili e capacità progettuali condivise.

Articolo 6 – Osservatorio regionale dei Parchi Agricoli

L'articolo 6 istituisce, presso la struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, l'**Osservatorio regionale dei Parchi Agricoli**.

L'Osservatorio rappresenta lo strumento permanente di monitoraggio, confronto e coordinamento del sistema regionale.

Tra i suoi compiti rientrano l'analisi dei bisogni dei territori, l'individuazione delle priorità di intervento, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi ai Parchi istituiti, la diffusione delle esperienze e delle buone pratiche e il monitoraggio delle attività realizzate.

L'Osservatorio svolge inoltre una funzione propositiva rispetto al coordinamento delle diverse politiche regionali interessate e favorisce la costituzione di reti tra i Parchi Agricoli campani e analoghe esperienze nazionali ed europee.

La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e non determina la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti, evitando la produzione di nuovi oneri permanenti a carico del bilancio regionale.

Articolo 7 – Coordinamento normativo

L'articolo 7 assicura il coordinamento della nuova disciplina con la normativa statale e regionale vigente in materia di agricoltura, governo del territorio, paesaggio, ambiente, beni culturali e aree naturali protette.

La disposizione assume particolare rilievo nei casi in cui il territorio di un Parco Agricolo ricomprenda, integralmente o parzialmente, aree già sottoposte a specifici regimi di tutela.

In tali ipotesi restano ferme le disposizioni regionali relative alle aree naturali protette e le prescrizioni contenute nei relativi strumenti di pianificazione e regolamentazione.

Sono inoltre salvaguardate le competenze degli enti preposti alla tutela paesaggistica, ambientale e culturale e le procedure autorizzative previste dalla legislazione vigente.

La norma consente pertanto la coesistenza e l'integrazione tra il nuovo strumento dei Parchi Agricoli e le forme di tutela già presenti sul territorio, evitando sovrapposizioni normative.

Articolo 8 – Disposizioni finanziarie

L'articolo 8 disciplina gli aspetti finanziari connessi all'attuazione della legge.

Per il primo anno di applicazione è prevista una dotazione pari a **200.000 euro**, a valere sul bilancio regionale.

La dotazione iniziale non è destinata al finanziamento diretto dei singoli Parchi Agricoli, ma alla promozione e alla diffusione della nuova disciplina e alla sensibilizzazione e all'accompagnamento delle istituzioni e degli enti locali rispetto alle opportunità connesse alla costituzione dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale.

Le risorse potranno essere impiegate per iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte agli enti locali e alle comunità, attività di animazione territoriale, incontri e seminari, iniziative pubbliche, produzione di materiali informativi e strumenti di comunicazione.

La previsione risponde all'esigenza di accompagnare la fase iniziale di applicazione della legge, favorendone la conoscenza sull'intero territorio regionale e stimolando la nascita delle prime progettualità territoriali.

Per gli esercizi successivi, gli interventi connessi allo sviluppo e alla valorizzazione dei Parchi Agricoli potranno trovare copertura nell'ambito delle risorse annualmente autorizzate dal bilancio regionale e attraverso gli strumenti della programmazione europea, nazionale e regionale

compatibili con le finalità della legge, con particolare riferimento alle politiche agricole e di sviluppo rurale.

La norma precisa infine che dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio regionale dei Parchi Agricoli non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 9 – Entrata in vigore

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della legge al quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.